



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

ACCORDO QUADRO SERVIZI ARCHEOLOGICI

N. ELABORATO	TITOLO	DATA	REVISIONE
04	Capitolato Speciale d'Appalto	Agosto 2024	Novembre 2024 Dicembre 2024

CAPITOLATO SPECIALE DI INCARICO PROFESSIONALE

INDICE ARTICOLI

- 1.DESCRIZIONE ED OGGETTO DEL SERVIZIO**
- 2. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO**
- 3.STIMA DEI CORRISPETTIVI**
- 4.NORMATIVA APPLICABILE**
- 5.REQUISITI**
- 6.ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**
- 7.ONERI A CARICO DELLA COMMITTENZA**
- 8.PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALE DEGLI ELABORATI**
- 9.SICUREZZA**
- 10.CONTRATTO – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE**
- 11.CONTRATTI ATTUATIVI – STIPULA**
- 12.DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO**
- 13.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
- 14.RAPPORTI IN CORSO DI ESECUZIONE**
- 15.CONTESTAZIONI E RISERVE**
- 16.OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO PRIMA DELLA CONSEGNA DEL SERVIZIO**
- 17.MODIFICA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO**
- 18.SUBAPPALTO**
- 19.SOSPENSIONE DEL SERVIZIO – PROROGHE**
- 20.GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**
- 21.DURATA DELL'ACCORDO QUADRO – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI AI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI**
- 22. PAGAMENTI**
- 23.PENALI**
- 24.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- 25.RECESSO**
- 26.REVISIONE PREZZI**
- 27. DEFINIZIONE CONTROVERSIE**
- 28. TRACCIABILITA'**

29. INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR – “Regolamento generale sulla protezione dei dati e della normativa nazionale”

1.DESCRIZIONE ED OGGETTO DEL SERVIZIO

L'amministrazione comunale, nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche ritiene necessario procedere all'affidamento di una pluralità di servizi archeologici, da affidare contestualmente agli interventi in corso di programmazione e realizzazione.

Con il presente Accordo Quadro si intende affidare l'espletamento delle seguenti attività:

- Redazione della documentazione prodromica - Relazione archeologica definitiva - necessaria alla verifica preventiva dell'interesse archeologico VPIA svolta secondo le procedure individuate dal codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 Allegato I.8 e secondo le Linee Guida del Ministero della Cultura;
- redazione piano sondaggi archeologici ed esecuzione scavi archeologici;
- assistenza archeologica in cantiere;
- attività di survey, censimento e catalogazione.

Le opere inserite nel Piano Triennale delle opere pubbliche del Comune di Rivoli per cui vengono richiesti i servizi archeologici oggetto del presente accordo sono le seguenti:

- Allargamento Corso Kennedy. CUP: F25F22000600004
- Restauro conservativo del muro di via Melano e muro di viale Partigiani. CUP: F25F24000440004
- Infrastruttura ciclabile Rivoli – Villarbasse. S.U.A. Aggregazione urbana n.12. CUP: F61B24000220006
- Sistemazione viaria dello svincolo stradale di Corso Francia nel tratto compreso tra le vie Tagliamento e Acqui. CUP: F27H18000760004
- Parco dell'arte urbana di Rivoli. Intervento di rigenerazione urbana. CUP: F29J21002690001
- Lavori di rigenerazione urbana, interventi di restauro conservativo volto alla rifunzionalizzazione e valorizzazione del complesso architettonico Palazzo Piozzo di Rosignano nell'ottica del recupero del patrimonio storico culturale CUP F27H22000150006

L'appalto in oggetto potrà altresì riguardare ulteriori opere pubbliche, non ancora individuate dalla Stazione Appaltante, che potrebbero richiedere l'attivazione di contratti attuativi analoghi ricadenti nelle tipologie di prestazioni sopra richieste.

Tramite apposito Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, l'amministrazione comunale ritiene opportuno pervenire ad un coordinamento unitario dei servizi archeologici in supporto ai lavori-progetti.

Il presente capitolato definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli "Contratti Attuativi" che la Stazione Appaltante vorrà di volta in volta eseguire nonché la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, la durata dell'Accordo e il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidati i servizi.

All'affidatario spetterà il compenso per il servizio effettivamente svolto, senza che possa nulla vantare qualora gli venisse richiesto di svolgere servizi per un importo inferiore a quello indicato all'articolo 3 di cui infra.

L'aggiudicazione e la stipula dell'accordo non costituisce nessuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore; l'Accordo Quadro costituisce di fatti il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi. L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fino a quando la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti attuativi.

La stipula dell'Accordo Quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra la Stazione Appaltante nei confronti del professionista e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli Contratti Attuativi per un quantitativo minimo predefinito.

Il professionista aggiudicatario, altresì, s'impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che la Stazione Appaltante, in attuazione dell'Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli Contratti Attuativi.

Si sottolinea che, l'appalto in questione verrà aggiudicato, alla condizione che l'operatore economico si renda disponibile all'esecuzione contemporanea di più contratti attuativi.

Si rimanda al Capitolato Prestazionale Tecnico per la descrizione di dettaglio delle prestazioni richieste tramite il presente Accordo Quadro.

In relazione alle effettive necessità che di volta in volta si renderanno necessarie si procederà con appositi contratti attuativi.

Tutte le attività dovranno essere svolte con il coordinamento e la verifica del R.U.P.

Le attività di assistenza agli scavi e di esecuzione diretta di scavi archeologici dovranno essere svolte sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

L'affidatario per espletare gli incarichi di volta in volta affidati potrà avvalersi:

- dei documenti e dati in possesso del Comune di Rivoli con particolare riferimento alla documentazione progettuale disponibile alla data di conferimento dell'incarico;
- della documentazione presente nell'Archivio storico comunale;
- delle indagini ricognitive eventualmente svolte dal Comune di Rivoli quali indagini archeologiche, indagini di verifica bellica etc...);
- del supporto del personale tecnico in servizio presso gli uffici del Comune di Rivoli per le eventuali ricognizioni preliminari sul luogo oggetto di intervento.

Rimarranno a carico dell'affidatario tutte le attività di ricerca e documentazione storica necessarie all'espletamento dell'incarico da svolgersi presso altri Enti pubblici e privati/ Archivi storici e così via.

Il presente Capitolato – debitamente sottoscritto – costituisce parte integrante e sostanziale del contratto relativo all'incarico anche se non materialmente allegato allo stesso.

2. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore economico, stabilito nell'Accordo Quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare l'importo massimo stimato dell'Accordo medesimo.

L'importo complessivo dei servizi affidabili è stato stimato in **139.000,00 €** oltre oneri previdenziali e Iva se dovuta, come per legge, calcolato in applicazione della tariffario ANA 2011.

Tale corrispettivo massimo di servizi affidabili rappresenta la sommatoria dei singoli contratti attuativi in funzione delle opere attualmente inserite nella programmazione triennale delle opere pubbliche. L'eventuale aggiudicatario, in funzione del predetto accordo quadro, potrà essere incaricato di svolgere servizi di archeologia per ulteriori opere pubbliche e relativi costi non ancora identificati, applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara.

La Stazione Appaltante non assume nessun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo sopra citato, che è meramente presuntivo e rilevante anche ai soli fini della costituzione della cauzione.

Il contratto è stipulato "a misura".

3.STIMA DEI CORRISPETTIVI

1. L'importo del corrispettivo per la *"Redazione della documentazione prodromica - Relazione archeologica definitiva"* - necessaria alla verifica preventiva dell'interesse archeologico V.P.I.A. - svolta con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le Linee Guida del Ministero della Cultura, è stato

calcolato, ad eccezione dell'opera denominata "Restauro conservativo del muro di via Melano e muro di viale Partigiani. CUP: F25F24000440004", ai sensi degli articoli 2,3,4 e 5 del Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17/6/2016), eseguendo un calcolo dell'onorario a percentuale, ossia in ragione dell'importo di spesa previsto.

A titolo esemplificativo si riporta, nella tabella seguente, la determinazione dell'onorario a percentuale per la redazione della "Relazione Archeologica" relativa ad un'ipotetica opera di importo pari ad € 1.000.000,00 ricadente nella categoria V.02 – Infrastrutture per la mobilità:

Id opera	Categoria	Costo opere (V)	Parametro opere (P)	Grado Complessità (G)	Prestazioni (Q)	Tot. Prestazioni (Q)	Compenso (Cp)	Spese e oneri accessori (K= 25% Cp)	Corrispettivo
V.02	Infrastrutture per la mobilità	€ 1.000.000,00	6,98107171 %	0,45	QbI.10	0,015	€ 471,22	€ 117,81	€ 589,03

Come sopra detto, esclusivamente per l'opera denominata "Restauro conservativo del muro di via Melano e muro di viale Partigiani. CUP: F25F24000440004" è stato eseguito un calcolo dell'onorario a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato dal professionista, data la particolarità dell'opera. Per tale computo si sono utilizzate le tariffe minime orarie previste dal tariffario nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi.

- Per gli incarichi relativi alla "Redazione piano sondaggi archeologici ed esecuzione scavi archeologici", "Assistenza archeologica in cantiere" ed "Attività di survey, censimento e catalogazione" si applica il compenso a vacanza, applicando i corrispettivi riportati nell'elenco prezzi posto a base di gara, sulla base delle mansioni svolte, di seguito riportati:

Livello	Denominazione	Mansioni
2° Livello	Archeologo Responsabile/Esecutore	Responsabilità/Esecuzione
3° Livello	Archeologo collaboratore	Collaborazione esecuzione

Note:

- Gli importi riportati nell'elaborato "Elenco prezzi" corrispondono alle tariffe di base, minimi applicabili, e si intendono comprensivi di ogni spesa, al netto di IVA e oneri previdenziali (es. rivalsa INPS etc.).
- Le tariffe indicate sono applicabili sia alle attività di scavo archeologico che a tutte quelle quantificabili dal punto di vista temporale.
- Per la documentazione scientifica di scavo (diario di scavo, schede, relazione tecnico-scientifica, foto digitali e relativi elenchi etc.) si prevede una quota aggiuntiva pari al 20% delle giornate lavorative previste per l'intervento di scavo, calcolata sul 3° livello – Archeologo collaboratore. Dal presente computo s'intende esclusa la documentazione topografica.
- Per il lavaggio e la pre-catalogazione dei materiali rinvenuti e la loro sistemazione in depositi, compresa la redazione di un indice della collocazione nelle cassette, si prevede una quota aggiuntiva minima pari al 15% delle giornate lavorative effettivamente impiegate per l'intervento di scavo, calcolata sul 3° livello – Archeologo collaboratore.

- Il compenso netto che sarà corrisposto al professionista per tutte le attività sopra descritte, nessuna esclusa, verrà determinato applicando il ribasso percentuale offerto dal medesimo in sede di gara e sommando a tale importo i contributi previdenziali e l'IVA.
- Tutti i materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento della prestazione sono a carico del professionista.

4. NORMATIVA APPLICABILE

La normativa di riferimento che si intende applicata al presente Accordo Quadro:

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i.: “Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al governo in materia di contratti pubblici” e suoi allegati;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42: “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i.;
- Legge 110/2014 e s.m.i. e Decreto attuativo: Decreto Ministeriale 244 del 20 maggio 2019;
- Leggi statali e regionali, regolamenti, istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto.
- Normativa e fonti normative specifiche di settore già richiamate all’interno della Relazione Tecnica

È inteso che l’appaltatore con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente le norme che regolano il presente Accordo e si impegna all’osservanza delle stesse.

5. REQUISITI

L’affidatario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- a) iscrizione all’elenco degli Archeologi Professionisti del Ministero della Cultura;
- b) iscrizione all’elenco dei professionisti abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva del Ministero della Cultura.
- c) requisiti tecnico professionali e economici – finanziari previsti dalla legge per l’espletamento dell’incarico come richiesti dalla Stazione Appaltante.
- d) è richiesto il possesso della patente a crediti di cui al DM 132/2024 fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi in materia. Se non si possiede la predetta patente a crediti, l’operatore deve dimostrare di aver almeno inoltrato la domanda per l’ottenimento, e in ogni caso dovrà essere posseduta al momento dell’invito alla procedura negoziata.

Le figure professionali richieste per l’espletamento del servizio in oggetto sono individuate nell’Archeologo di I e II fascia, conformemente ai livelli EQF 8, 7 quadro europeo delle qualifiche. Lo svolgimento di attività sotto coordinamento, proprio delle attività caratterizzanti la III fascia, non consente autonomia operativa nell’intervento.

L’Archeologo di I fascia (EQF 8 - CP2011 ISTAT 2.5.3.2.4 – Archeologi – ATECO 72.20.00 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche) deve possedere i seguenti titoli di studio:

Laurea quadriennale in Lettere o Beni Culturali o Conservazione dei beni culturali, con indirizzo archeologico, integrata dal successivo III livello di Formazione, diploma di perfezionamento o specializzazione in Archeologia (triennale) o conseguimento di Dottorato di ricerca in discipline Archeologiche (DM 60/09)2, più almeno 12 mesi, anche non continuativi di documentata esperienza (nel cui computo rientrano anche i tirocini compiuti in detta formazione di terzo livello nell’ambito delle attività caratterizzanti il profilo).

OPPURE

Laurea Specialistica o Magistrale in Archeologia anche interclasse (S/2 o LM/2+), integrata dal successivo III livello di Formazione, diploma di perfezionamento o specializzazione in Archeologia (biennale) o conseguimento di Dottorato di ricerca in discipline Archeologiche (DM 60/09) 3 o due anni di formazione post-lauream (Master di ricerca o di secondo livello di durata biennale con elaborato finale, ovvero due Master universitari annuali di

cui almeno uno di II livello con elaborato finale in campi applicativi delle discipline archeologiche), più almeno 12 mesi, anche non continuativi, di documentata esperienza (nel cui computo rientrano anche i tirocini compiuti in detta formazione di terzo livello nell'ambito delle attività caratterizzanti il profilo).

L'Archeologo di II fascia (EQF 7 - CP2011 ISTAT 2.5.3.2.4 – Archeologi – ATECO 72.20.00 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche) deve possedere i seguenti titoli di studio:

Laurea quadriennale in Lettere o Beni Culturali o Conservazione dei beni culturali, con indirizzo archeologico, integrata da almeno 12 mesi, anche non continuativi, di documentata esperienza professionale o di ricerca a seguito di concorsi pubblici o contratti di ambito archeologico.

OPPURE

Laurea Specialistica o Magistrale in Archeologia anche interclasse (S/2 o LM/2+), integrata da almeno 12 mesi, anche non continuativi, di documentata esperienza professionale o di ricerca a seguito di concorsi pubblici o contratti di ambito archeologico.

In caso di professionisti provenienti da altri Stati appartenenti alla Comunità Europea è necessaria la dimostrazione di equivalente posizione giuridica ed equipollenza dei titoli/requisiti specifici di legge.

6. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario si impegna a:

1. sottoscrivere digitalmente tutti gli elaborati e documenti relativi allo svolgimento del servizio affidato;
2. consegnare la documentazione prodotta nella sua forma integrale e comprensiva di parti grafiche, descrittive, etc...
3. produrre la documentazione in duplice copia digitale e cartacea in formato standardizzato editabile tipo .DXF, .DWG, .PLN, .DOC, .XLS, .DCF o compatibili, ed una copia in formato .PDF/A debitamente firmata;
4. produrre su richiesta della stazione appaltante una copia cartacea di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo stabilito;
5. In caso di errori od omissioni nello svolgimento del servizio, la Committenza può richiedere all'Affidatario di rieseguire il servizio senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa professionale.
6. La prestazione da rendere comprende, tra l'altro, l'onere della partecipazione dell'Affidatario alle riunioni:
7. convocate presso il RUP o la stessa Amministrazione per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione al progetto in fase di realizzazione;
8. eventuali riunioni convocate presso enti autorizzativi (ad esempio, Provincia, Regione, Comune, Soprintendenza beni culturali, etc.) per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione alla prestazione svolta;
9. Adeguata attrezzatura tecnica in funzione della prestazione da compiere.

Rimanendo l'aggiudicatario è obbligato ad eseguire quanto affidatogli dalla S.A. secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimo.

Resta a carico dell'affidatario del servizio ogni onere strumentale e organizzativo ivi compresi oneri per sopralluoghi e trasferte necessari per l'espletamento delle prestazioni se non diversamente stabilito dal presente Capitolo fra cui:

- a) tutte le spese di trasporto (personale e strumentazione), vitto ed alloggio ed eventuali oneri connessi;
- b) spese per certificati di conformità e/o tarature strumenti necessari per lo svolgimento del servizio;
- c) nominare e comunicare un proprio referente dotato di recapito telefonico ed un indirizzo email di riferimento a cui inviare le richieste;
- d) tutte le spese contrattuali, bolli, registro, accessorie e conseguenti, ove dovute per legge.

7. ONERI A CARICO DELLA COMMITTENZA

La Committenza si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.

La Committenza si impegna, inoltre, a:

- a) convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento" in relazione agli spostamenti, potenziamenti o variazione dei sottoservizi o degli impianti;
- b) garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione nella disponibilità della Committenza, nel rispetto degli orari e delle prescrizioni/indicazioni della Committenza, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'Affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALE DEGLI ELABORATI

Restano nella proprietà materiale e legale del Comune di Rivoli, gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dall'Affidatario nell'ambito dell'Incarico.

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'Incarico, qualsiasi informazione relativa alla prestazione che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall'esecuzione delle opere salvo le informazioni richieste dalla Soprintendenza Archeologica. Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dalla Stazione Appaltante, o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dalla Stazione Appaltante.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte della Stazione Appaltante, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico. L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per la Stazione Appaltante, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo. Nei casi particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione progettuale non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il preventivo benestare della Stazione Appaltante sul materiale scritto e grafico, inerente alle opere rese alla Stazione Appaltante nell'ambito dell'Incarico, che intendesse esporre o produrre.

9. SICUREZZA

Le prestazioni descritte ed oggetto del presente accordo quadro rientrano tra i servizi di natura intellettuale. Tutti coloro che hanno accesso al cantiere beneficiano delle misure di sicurezza che appresta l'impresa esecutrice dei lavori.

Non è redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero (salvo casi particolari da individuare a seconda delle necessità nei singoli contratti applicativi, motivo per cui verrà prevista una specifica somma nel quadro economico di ogni singola opera), in quanto ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale e non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione Appaltante.

L'affidatario è tenuto a mantenersi in contatto e coordinarsi con il Coordinatore per la Sicurezza in corso di esecuzione, la Direzione Lavori e il R.U.P.

L'accesso ai cantieri per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento deve avvenire nel rispetto e in osservanza di quanto prescritto dai Piani di Sicurezza predisposti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del relativo Allegato XV ed attenersi alle procedure indicate dal coordinatore per l'esecuzione.

10.CONTRATTO – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, il presente Capitolato Speciale e il Capitolato Prestazionale Tecnico.

I suddetti documenti possono non essere materialmente allegati, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati da entrambe le parti.

11. CONTRATTI ATTUATIVI – STIPULA

Saranno parte integrante dei singoli contratti attuativi:

- nel caso di verifica preventiva di interesse archeologico: indicazione dell'area di intervento;
- nel caso di sorveglianza archeologica/scavo archeologico: il progetto esecutivo dell'intervento.

I contratti attuativi avranno la forma della convenzione sottoscritta dal Dirigente del Servizio, nonché dall'aggiudicatario.

Ciascun contratto attuativo disciplinerà le prescrizioni tecniche dell'intervento e conterrà le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto dei servizi da eseguire;
- b) la descrizione e la consistenza dei servizi;
- c) i luoghi interessati dai servizi;
- d) i Capitolati Speciali d'Appalto di riferimento;
- e) importo della prestazione come definita nel Capitolato Prestazionale Tecnico;
- f) il cronoprogramma dei servizi ed il conseguente termine di esecuzione.

12. DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Aggiudicatario lo segnalerà all'Amministrazione Appaltante, con comunicazione via PEC, affinché possano essere assunti i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Capitolato Prestazionale Tecnico - Capitolato Speciale d'appalto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, all'Aggiudicatario.

13. RESPONSABILE DEL PROGETTO

E' individuato il RUP dell'Accordo quadro, nella persona del Dirigente Arch. Antonio Graziani con compiti di coordinamento sull'intero ciclo del contratto di accordo quadro.

È affidata, invece, al RUP di ogni singola opera la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo del singolo contratto attuativo.

14. RAPPORTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione concedente il servizio, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Progetto della singola opera.

Le comunicazioni in merito all'accordo quadro saranno rivolte al RUP dello stesso, come sopra individuato.

Le comunicazioni in merito al singolo contratto attuativo saranno rivolte ai RUP delle singole opere.

Il R.U.P., di ogni singola opera, svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di

aggiudicazione o affidamento, valutando l'adeguatezza delle prestazioni, il rispetto dei tempi, adeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte.

L'Affidatario dovrà strutturare la propria organizzazione in modo che vi sia un unico soggetto di riferimento al quale l'Amministrazione Comunale possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

L'Affidatario, pertanto, è tenuto a designare il soggetto costantemente reperibile, il cui nominativo unitamente ai recapiti sarà comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale.

15. CONTESTAZIONI E RISERVE

L'Affidatario del Servizio trasmette a mezzo PEC al RUP del singolo contratto attuativo eventuali contestazioni o riserve, entro 15 giorni dall'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Le contestazioni o riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Affidatario ritiene gli siano dovute.

16. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO PRIMA DELLA CONSEGNA DEL SERVIZIO

Prima della consegna del servizio, l'Affidatario deve consegnare alla Stazione Appaltante la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 20.2 del presente Capitolato speciale d'Appalto.

17. MODIFICA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Durante il periodo di efficacia del contratto di Accordo Quadro, esso potrà essere modificato nei casi ed entro i limiti previsti dall'art. 120 del D. Lgs 36/2023, senza una nuova procedura di affidamento purché non modifichi in maniera sostanziale la natura generale del contratto.

18. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di incarico professionale altamente specialistico, fondato sulla fiducia.

19. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO – PROROGHE

La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta dal R.U.P. del contratto attuativo nei casi e con le modalità previste dall'art. 121 del D.lgs. 36/2023.

La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta dal R.U.P. del contratto attuativo qualora siano sospesi i lavori corrispondenti.

20. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

20.1 GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l'affidatario, ai sensi dell'art. 117, comma 1) del d.lgs. 36/2023, costituisce una garanzia denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

Poiché trattasi di accordo quadro, l'importo della garanzia è indicato nella misura del 2% dell'importo dell'accordo.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere la garanzia sui singoli contratti attuativi. Ove richiesta, l'importo della garanzia per i contratti attuativi sarà nella misura del 10% del singolo contratto.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in

più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo.

La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3) del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante preserva il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e nei casi comunque previsti dal comma 6) dell'art. 117 del Codice dei Contratti.

Le garanzie fidejussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito.

20.2 POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

L'aggiudicatario, per tutta la durata di validità dell'accordo quadro, dovrà dimostrare di possedere copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di sua competenza.

La copertura della responsabilità civile professionale deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

21.DURATA DELL'ACCORDO QUADRO – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI AI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

La durata del presente accordo quadro è di **3 (tre) anni naturali e consecutivi più 1 (uno) opzionale** dalla data di stipula dell'Accordo Quadro o in alternativa fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili.

Non potranno essere stipulati contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro.

La durata dei contratti attuativi che verranno stipulati sarà singolarmente specificata e regolata da apposita Convenzione. Nel caso di assistenza agli scavi archeologici, la durata del contratto si intende vincolata alla durata dei lavori medesimi.

22.PAGAMENTI

Ai sensi dell'Art.33 comma 1) dell'Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, poiché il servizio per sua natura prevede prestazioni di natura intellettuale è escluso dall'applicazione dell'art. 125, comma 1) del medesimo codice.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Affidatario sarà effettuato separatamente per ciascun contratto attuativo.

Le modalità di pagamento saranno specificate nei singoli contratti attuativi; nel caso di:

- a) VPIA: il compenso sarà corrisposto in più rate corrispondenti agli step successivi del procedimento ovvero una prima rata alla consegna della Relazione archeologica prodromica, una seconda rata per la fase di sondaggio e una rata finale a consegna avvenuta della Relazione archeologica definitiva;
- b) Sorveglianza in corso di esecuzione: il pagamento sarà corrisposto al termine dei lavori in una unica soluzione unitamente alla consegna della documentazione relativa alla sorveglianza e per il numero di ore effettivamente svolte

- c) Redazione piano sondaggi archeologici/esecuzione sondaggi/scavo archeologico: il compenso sarà corrisposto in due fasi; in una prima rata ad avvenuta approvazione del piano di sondaggi redatto e in una seconda rata al termine delle operazioni di sondaggio/scavo;
- d) Attività di censimento/catalogazione: il compenso sarà corrisposto al termine delle attività.

La Stazione appaltante procede al pagamento dei servizi solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della regolarità dell'esecuzione e alla verifica della permanenza delle regolarità contributive dell'affidatario.

I pagamenti relativi sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore.

Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente incarico, l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10.

L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla Stazione appaltante:

- a) gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- b) la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

23.PENALI

Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura del uno per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare dell'importo del contratto di accordo quadro così come previsto dal comma 1) dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023.

Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 122, comma 4, D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante può avviare le procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo con le modalità previste dallo stesso art. 122, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 24 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

24.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Incaricato, a mezzo posta elettronica certificata nei seguenti casi:

- a) quando il professionista, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda convocazione per la stipula del contratto specifico di affidamento di un servizio;
- b) quando sia intervenuta la sospensione o la revoca del professionista dall'ordine di appartenenza;
- c) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- d) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli servizi appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- e) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste dal Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro;
- f) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
- g) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli servizi oggetto dell'Accordo Quadro, il professionista cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo;
- h) nell'ipotesi in cui il professionista non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) per perdita dei requisiti generali e morali di cui agli artt. 94, 95 e 98 D.Lgs. 36/2023 prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per l'esecuzione del servizio.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, resta a carico del professionista l'onere che dovrà sostenere la Stazione Appaltante per l'ultimazione dei servizi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

25.RECESSO

Il recesso dal presente accordo quadro da parte dell'Incaricato, senza motivi gravi e comprovati, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso ed onorario e rimborso spese, è fatta salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati e l'applicazione delle penali previste.

26.REVISIONE PREZZI

Si rimanda all'art. 60 del codice degli appalti.

27. DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, compreso la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, saranno possibilmente definite in via stragiudiziale nel termine di trenta giorni tra il R.U.P. e l'Incaricato. Ove non si proceda o non si raggiunga un accordo, la definizione delle controversie derivanti sarà devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

28. TRACCIABILITÀ

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata con D.L. 12 novembre 2010, n. 187, che dispone la "tracciabilità dei flussi finanziari" nei confronti di chi partecipa alle gare di appalto della Pubblica Amministrazione, l'aggiudicatario ha l'obbligo di dimostrare di avere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se in via non esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi alla prestazione professionale dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati, e verranno effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Inoltre ciascuna transazione posta in essere dall'aggiudicatario deve riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i., nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad adoperare su di essi.

Il professionista, con la sottoscrizione della convenzione, che riporterà specifica clausola, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, pertanto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero agli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporta la risoluzione di diritto del contratto.

29.INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR – “Regolamento generale sulla protezione dei dati e della normativa nazionale”

In applicazione del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 e del D.Lgs. n. 196 del 2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si comunica che il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rivoli, nella persona del Sindaco r.l.p.t., che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: privacy@comune.rivoli.to.it (mail) e comune.rivoli.to@legalmail.it (PEC), e centralino 0119513300.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD, altrimenti denominato Data Protection Officer, DPO), è lo Studio Balducci Romano, con sede in Udine, in via Artico di Prampero 5 nella persona dell'Avv. Fabio Balducci Romano. I mezzi di contatto sono i seguenti:

- posta elettronica: studio.fbr@gmail.com

- posta elettronica certificata: fabio.balducciromano@avvocatiudine.it;
- telefono fisso 0432 229080.

Il Comune di Rivoli informa la parte, ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 s.m.i. e del D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, che i dati personali forniti o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché al fine di adempiere ad eventuali obblighi di legge come disposto dall'art.6 par. 1 lett. c)-e) del Regolamento 679/2016, nell'ambito del procedimento per il quale il presente contratto viene stipulato. I dati raccolti:

- sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato;
- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;
- sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Si comunica, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento. Tali dati saranno conservati per la durata della Convenzione e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Ciascuna Parte consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dalla stessa derivanti. L'interessato potrà esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati, presentando una specifica richiesta mediante posta raccomandata, mail, posta elettronica, posta elettronica certificata o compilando e consegnando a mano l'apposita modulistica predisposta per l'esercizio dei diritti ("Modulo per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali"), reperibile accedendo nella sezione privacy del Sito: [Privacy | Città di Rivoli](#).

Si ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne ravvisi la necessità. Al titolare del trattamento e al Comune di Rivoli, nonché ai soggetti sopra indicati si potranno inoltrare eventuali richieste, ai sensi della citata normativa in materia, relative all'aggiornamento, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati.